



L'intervento in materia giuridica sarà questa volta dedicato ai risvolti più concreti e palpabili del diritto alla salute e del diritto all'assistenza

Al paziente oncologico è in primo luogo riconosciuto il diritto gratuito alle cure, alla prevenzione e alla riabilitazione presso strutture sanitarie pubbliche e centri privati convenzionati con il servizio sanitario nazionale.

Voglio qui rammentare che l'eccellenza del trattamento terapeutico e l'accesso alle cure farmacologiche, per l'appunto entrambi disponibili al di là delle capacità personali o familiari di reddito, sono l'approdo tangibile dello stato sociale moderno, vere e proprie "incarnazioni" del diritto alla salute e all'uguaglianza. Così come va sottolineato che a rendere concreti tali diritti, concorre l'impegno quotidiano di associazioni non profit, come Europa Uomo, che rivestono un ruolo enormemente incisivo nella divulgazione dell'informazione per la prevenzione e dei progressi scientifici, delle alternative del percorso di cura, così come, fatto di assoluto rilievo, svolgono anche un fondamentale compito di sostegno psicologico ai pazienti e ai loro familiari.

Torniamo alla concretezza dei diritti riconosciuti al paziente oncologico.

Prima d'ogni cosa, dicevo, le cure terapeutiche presso centri pubblici e privati convenzionati, nonché i farmaci collegati alla patologia tumorale sono integralmente a carico del servizio sanitario nazionale. Il paziente oncologico ha dunque diritto a ricevere la tessera personale d'esenzione dal pagamento del ticket sanitario. Per ottenerla,

è necessario presentare la richiesta alla propria A.S.L., su modulo prestampato, allegando la propria certificazione medica, specialistica e ospedaliera. All'esito della valutazione, che ha un iter assai semplice e rapido, al paziente sarà consegnata una tessera personale, contrassegnata con il codice 048, che ha la durata di cinque anni.

In aggiunta all'esenzione dal pagamento del contributo al servizio sanitario pubblico, i pazienti oncologici hanno anche diritto a ricevere prestazioni assistenziali e, in particolare, a seconda del tipo d'invalidità riconosciuta e al proprio reddito, alla pensione o all'assegno d'inabilità, all'assegno d'invalidità e all'indennità di accompagnamento.

Il riconoscimento dell'invalidità civile, ovvero della riduzione permanente della capacità lavorativa oppure per i pazienti d'età superiore ai sessantacinque anni della difficoltà perdurante a svolgere compiti e funzioni quotidiani, è il presupposto indispensabile per accedere ai benefici di natura assistenziale ed economica, che indubbiamente sono in grado di migliorare la qualità della vita.

Per il riconoscimento dell'invalidità civile, occorre presentare domanda all'ufficio invalidi della propria A.S.L., allegando, anche in questo caso, documentazione sanitaria attestante la propria patologia. Il paziente sarà sottoposto, al massimo entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta, alla visita medico-legale d'accerta-

mento delle proprie condizioni e della percentuale d'invalidità.

Accertata l'invalidità, il paziente oncologico che presenta un reddito inferiore al limite previsto dalla legge finanziaria in vigore, può presentare richiesta per ottenere la pensione d'inabilità assistenziale ovvero un assegno d'assistenza.

La pensione d'inabilità è riconosciuta nel caso di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa e, dunque, nel caso d'invalidità civile assoluta (100%).

L'assegno d'assistenza, che non può essere cumulato con la pensione d'inabilità, è riconosciuto ai pazienti nelle medesime condizioni di reddito, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità parziale.

Al paziente oncologico con invalidità totale può essere anche riconosciuta un'indennità d'accompagnamento, quando la propria autonomia nel movimento e nella vita quotidiana sia stata gravemente compromessa. Si tratta d'un beneficio erogato allo scopo di rispondere all'inderogabile necessità di assistenza continua, indipendentemente dalla capacità di reddito del paziente.

Pertanto, è eventualmente cumulabile con la pensione d'inabilità assistenziale.

Voglio sottolineare che, nel caso della patologia tumorale, è riconosciuta al paziente l'indennità di accompagnamento anche nel periodo della chemioterapia, oltre che nella fase di malattia avanzata.

Avv. Maria Laura De Cristofaro